
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ALTAMURA

Delibera Commissario Straordinario 14 aprile 2018, n. 52**Approvazione variante urbanistica.****IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Vittorio LAPOLLA

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Altamura con D.P.R. del 22 febbraio 2018 di scioglimento del Consiglio Comunale, trasmesso dalla Prefettura il 26.02.2018 prot.11014 Area II- EE.LL., alla presenza del Segretario Generale Antonella FIORE ha adottato la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 52	del 14/04/2018	Proposta n. 88	del 11/04/2018
---------------------	----------------	----------------	----------------

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**(con i poteri del Consiglio Comunale)**

Letta la seguente relazione del Dirigente del Settore, sulla scorta della Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.01.2018 ed i documenti da cui è corredata

PREMESSO

che gli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i., hanno delegato il Governo al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

- che l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha delegato il governo ad emanare norme regolamentari delegificanti nell'ambito delle attività produttive;
- che l'art. 23 del D.Lgs. del 31.03.1988, n. 112, ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
- che l'art. 4 del D.P.R. nr. 160/2010, prevede che i Comuni esercitino anche in forma associata le funzioni inerenti allo SUAP;
- che la convenzione stipulata in data 12 dicembre 2013 dai comuni aderenti al SUAP del Sistema Murgiano affida al Comune di Altamura quale capofila del SUAP Associato la gestione dello Sportello Unico in forma associata con l'assistenza tecnica – amministrativa di Murgia Sviluppo s.c.a.r.l.;
- che la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale del 22.11.2011 nr. 2581 ha approvato le linee guida SUAP per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. nr. 160/2010;
- che in data 22.01.2014, prot. n. 4999 **Pratica SUAP 9203** la ditta **SEMOLIFICIO LOIUDICE s.n.c.** ha presentato – presso lo S.U.A.P. Sistema Murgiano – Comune di Altamura (BA) – istanza per la variazione dello strumento urbanistico vigente per l'ampliamento di impianto molitorio esistente mediante la realizzazione di nuovi fabbricati a servizio dell'attività, ubicato in Altamura (BA), in Località Casal Sabini – S.P. n. 235 al Km. 7+700, in Catasto al Foglio di Mappa n. 194, Particelle nn. 51-130-159-143-238-243-245-247-164-236-237-242-168-246-244-240-156-175-178-177-165-186-180;

LETTO il verbale della Conferenza di Servizi nr. 3 del 01.06.2017 convocata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. che ha approvato la proposta di variante relativa alla suddetta richiesta (Allegato "A");

LETTO il parere di fase datato 19.09.2014 a firma del Dirigente del III Settore del Comune di Altamura attestante la sussistenza delle condizioni per l'attivazione e la prosecuzione della procedura di variante al P.R.G. precisando, così come evidenziato dal R.P., che in merito alla sicurezza stradale della viabilità di accesso occorre acquisire i preventivi pareri degli organi competenti (Provincia, Polizia Municipale e LL.PP. di questo Comune) prima della conclusione del procedimento;

LETTA la nota della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Urbanistica – Servizio Programmazione Negoziata e Riqualificazione Urbana del 30.03.2017 prot. n. A00-079-22096 con la quale si esprime parere favorevole alla variante urbanistica proposta alle seguenti condizioni:

- si demanda al Consiglio Comunale in sede di approvazione della variante in parola, la valutazione in ordine al reperimento delle aree per standard ex art. 5 – punto 1 del D.M. n. 1444/68, nell’ambito del lotto ovvero la loro monetizzazione secondo le tariffe vigenti, con intesa, in questo caso, che le somme introitate siano vincolate alla realizzazione di servizi;
- in caso di cessione delle predette aree per standard ex art. 5 – punto 1 del D.M. n. 1444/68 dovrà essere previsto un adeguato sistema di accessi e fruibilità pubblica, con particolare riferimento alla proposta di localizzare il parcheggio nelle aree marginali il lotto di intervento e confinanti alla viabilità per Mercadante;
- la ditta proponente dovrà accollarsi l’onere di realizzare le opere minime finalizzate alla pubblica fruizione dell’insediamento in totale sicurezza atteso, peraltro la programmata – da parte della Città Metropolitana di Bari (ex Provincia) – realizzazione di una rotatoria posta all’intersezione delle SS.PP. nn. 235 e 177 nonché della linea ferroviaria Altamura – Gioia che si trova a distanza ravvicinata dalle citate strade provinciali;

LETTA la **Determinazione Dirigenziale n. 515 del 01.06.2017** relativa alla procedura di V.A.S. con V.Inc.A. attinente l’esclusione dell’intervento proposto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii. a condizione che si rispettino le prescrizioni in essa riportate che si intendono qui integralmente richiamate;

LETTA il **parere di massima favorevole espresso dalla Città Metropolitana di Bari** – Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità e Trasporti prot. n. PG0068041 del 31.05.2017, alle condizioni in essa riportate che si intendono qui integralmente richiamate;

PRESO ATTO del parere favorevole all’intervento proposto espresso in sede di Conferenza di Servizi del 01.06.2017 dal Dirigente del VI Settore – LL.PP. del Comune di Altamura confermando le stesse condizioni apposte dalla Città Metropolitana di Bari – Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità e Trasporti con nota prot. n. PG 0068041 del 31.05.2017;

DATO ATTO dell’assenza d’interesse pubblico alla cessione delle aree per standard urbanistici, stante il basso livello di accessibilità alle aree e servizi da parte dell’utenza generale, la considerevole distanza dalle aree per servizi dal centro abitato e la sostanziale pertinenzialità delle aree a cedersi con l’attività a farsi;

PRESO ATTO che nel citato verbale della Conferenza di Servizi sono richiamati ed allegati i pareri espressi dagli enti esterni (Regione Puglia, ASL BA, Città Metropolitana di Bari, ecc.);

CONSIDERATO CHE

- il progetto richiesto dalla ditta SEMOLIFICIO LOIUDICE s.n.c.. è relativo all’ampliamento di impianto molitorio esistente mediante la realizzazione di nuovi fabbricati a servizio dell’attività, ubicato in Altamura (BA), in Località Casal Sabini – S.P. n. 235 al Km. 7+700, in Catasto al Foglio di Mappa n. 194, Particelle nn. 51-130-159-143-238-243-245-247-164-236-237-242-168-246-244-240-156-175-178-177-165-186-180;
- la richiesta di variante è da intendersi quale “ampliamento” così come definito dalle linee guida per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 approvate con Deliberazione di Giunta Regionale del 22.11.2011 nr. 2581;

DATO ATTO che il parere favorevole in linea tecnica è stato già espresso dal Dirigente del III Settore del Comune di Altamura in sede di Conferenza di Servizi del 01.06.2017;

PRESO ATTO che nel periodo di deposito dal 05.06.2017 al 05.07.2017 e nei successivi 30 giorni (sino al 05.08.2017) non sono pervenute osservazioni, come attestato dal funzionario responsabile del Servizio Segreteria Dott. Carlo CARRETTA in data 23.08.2017 con nota prot. nr. 54870 (Allegato “B”);

VISTI il D.P.R. nr. 160/2010 e s.m.i. e la Deliberazione di Giunta Regionale del 22.11.2011 nr. 2581 i quali prevedono che l'approvazione definitiva della proposta di variante urbanistica è demandata al Consiglio Comunale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° del TUEL col D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare quello in linea tecnica espresso dal Dirigente del 3° Settore con "Parere favorevole";

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 6/bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

ATTESTATO ai sensi dell'art. 49 co. 1 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti o indiretti né incide sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, di adottare il presente provvedimento, salve diverse determinazioni.

**IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO
ARCH. GIOVANNI BUONAMASSA**

Sulla scorta della relazione presentata dal dirigente sopra indicata;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la documentazione in essa richiamata;

VISTO il TUEL n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 6 bis delle Legge 241/1990;

VISTO i vigenti regolamenti comunali,

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla sola regolarità tecnica del Dirigente del Settore: *"si esprime parere favorevole"*;

VISTA la Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.01.2018

RICHIAMATI:

- il Decreto Prefettizio del 21 febbraio 2018, protocollo Comune di Altamura E-22/02/2018 n.0014077, di nomina del Dott. Vittorio Lapolla quale Commissario Prefettizio presso il Comune di Altamura per la gestione provvisoria dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;
- il D.P.R. del 22 febbraio 2018, trasmesso alla Prefettura con nota del 26/02/2018, protocollo Comune di Altamura E-26/02/2018 n. 0015033, di scioglimento del Consiglio Comunale e nomina del Dott. Vittorio Lapolla quale Commissario Straordinario presso il Comune di Altamura per la gestione provvisoria dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale,

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata per essere specificamente approvata;
2. **PRENDERE ATTO** dell'esito favorevole della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, svoltasi presso la Sala Riunioni del Comune di Altamura in data 01.06.2017 il cui verbale nr. 3 ed i suoi allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione quale Allegato "A";
3. **APPROVARE** il progetto che costituisce variante urbanistica del P.R.G. finalizzata alla realizzazione secondo gli indici e parametri e nelle misure, quantità e destinazioni previste dal progetto presentato dalla ditta **SEMOLIFICIO LOIUDICE s.n.c.**, sull'area riportata in catasto al Foglio di Mappa n. 194, Particelle nn. 51-

130-159-143-238-243-245-247-164-236-237-242-168-246-244-240-156-175-178-177-165-186-180, in Altamura (BA), Loc. Casal Sabini – S.P. n. 235 al Km. 7+700, ricadente in zona E1 del vigente P.R.G.;

4. **DARE ATTO** che con Determinazione Dirigenziale n. 515 del 01.06.2017 è stata disposta l'esclusione dell'intervento in oggetto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii. a condizione che si rispettino le prescrizioni in essa riportate che si intendono qui integralmente richiamate;
5. **DARE ATTO** che quanto richiesto e proposto rinviene esattamente dal progetto, costituito dai seguenti elaborati:

protocollati in data 22.01.2014 prot. 4714:

- Domanda per l'avvio del procedimento unico, modulo di verifica endoprocedimenti, check list documenti procedimento ordinario;
- dichiarazione congiunta a firma del richiedente e del tecnico attestante che gli ulteriori endoprocedimenti saranno avviati prima della convocazione della C. di S.;
- dichiarazione a firma del progettista attestante la conformità del progetto alla L. 13/89 e s.m.i.;
- dichiarazione congiunta a firma del richiedente e del tecnico attestante il possesso delle autorizzazioni relative al trattamento delle acque di prima pioggia;
- dichiarazione congiunta a firma del richiedente e del tecnico attestante che l'area di intervento non è servita da rete fognaria ed è in possesso di impianto di depurazione e smaltimento reflui;
- copia documento di riconoscimento del L.R. della ditta richiedente;
- copia documento di riconoscimento del tecnico progettista;
- stralcio di mappa e visure catastali;
- copia titoli di proprietà;
- Relazione Tecnica;
- Tav. 1 – stralci cartografici;
- Tav. 2 – Planimetria generale stato dei luoghi e individuazione dell'area oggetto di ampliamento;
- Tav. 3 – Planimetria generale di progetto e verifica parametri urbanistici;
- Tav. 4A – Pianta Piano Terra;
- Tav. 4B – Pianta Piano Primo;
- Tav. 4C – Pianta Piano Secondo;
- Tav. 4D – Pianta con sezione trasversale silos;
- Tav. 4E – Pianta Piano Distribuzione Silos;
- Tav. 4F – Pianta Copertura;
- Tav. 5 – Sezioni e Prospetti;
- Business Plan;

integrazioni del 10.05.2017 prot. n. 30700

- Planimetria Generale (Determinazione Dirigenziale Regione Puglia – Servizio Ecologia n. 378 del 23.10.2015);
- Nuova Planimetria Generale con delocalizzazione delle superfici a standard;
- Relazione Integrativa;

integrazioni del 07.11.2017 prot. n. 73510

- Quantificazione del Contributo Straordinario di Urbanizzazione (Del. di C.C. n. 12/2017);

integrazioni del 19.12.2017 prot. n. 84740

- Nuova Quantificazione del Contributo Straordinario di Urbanizzazione (Del. di C.C. n. 12/2017);

6. **DICHIARARE** l'assenza d'interesse pubblico alla cessione delle aree per standard urbanistici, stante il basso livello di accessibilità alle aree e servizi da parte dell'utenza generale, la considerevole distanza dalle aree per servizi dal centro abitato e la sostanziale pertinenzialità delle aree a cedere con l'attività a farsi;
7. **STABILIRE** di procedere alla monetizzazione delle aree a standard necessarie per il nuovo carico insediativo in luogo della loro cessione secondo le quantità indicate in progetto pari a **mq. 4.689,10** applicando i valori

IMU vigenti alla data di rilascio, per le zone F3-S2B, fermo restante l'obbligo a carico del proponente di realizzazione, gestione e manutenzione degli standard secondo le destinazioni previste in progetto;

8. **PRENDERE ATTO** che il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico è subordinato al versamento del Contributo di Costruzione ordinario oltre alle somme a titolo di Contributo Straordinario di Urbanizzazione (art. 16 comma 4 lettera d-ter del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) da versarsi secondo la rettifica d'Ufficio trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive con nota del 21.12.2017 prot. n. 85527;
9. **APPROVARE** lo schema di convenzione allegato alla presente sotto la lettera "C";
10. **STABILIRE** che l'Agibilità e la messa in esercizio dei manufatti edilizi richiesti in ampliamento con la procedura di che trattasi resta subordinata alla realizzazione e collaudo delle opere di viabilità secondo quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi del 01.06.2017 e richiamato nel parere della Città Metropolitana di Bari allegato al verbale n. 3;
11. **STABILIRE** che l'efficacia della Variante decadrà qualora la convenzione non venga stipulata entro dodici mesi ed il rilascio del P.A.U. non avvenga entro diciotto mesi dalla data del presente atto;
12. **SPECIFICARE**, ai sensi dell'art. 49 co. 1 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti o indiretti né incide sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile.
13. **DARE MANDATO** al Dirigente del III Settore di procedere alla stipula della convenzione ed alla adozione di ogni ulteriore atto necessario.



Pareri

Comune di ALTAMURA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 88**

Ufficio Proponente: **EDILIZIA PRIVATA**

Oggetto: **PRATICA SUAP/9203-2014 - SEMOLIFICIO LOIUDICE S.N.C. - APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE, IN ALTAMURA LOC. CASAL SABINI - S.P. 235 KM. 7+700 - VARIANTE URBANISTICA ART. 8, D.P.R. N. 160/2010.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Si esprime parere favorevole

Data 13/04/2018

Il Responsabile di Settore
Buonamassa

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 13/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FRANCESCO FAUSTINO